

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BARI

Sezione Prima Civile

Composta dai signori Magistrati:

DOTT. ALDO	NAPOLEONE	PRESIDENTE
DOTT. GUIDO	ASCATIGNO	GIUDICE
DOTT. FRANCESCO	CASSANO	GIUDICE REL

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA 836/09

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2005 dell'anno 2005,

TRA

██████████, R ██████████, elettivamente domiciliati in ██████████

al ██████████ presso ██████████, rappresentati e difesi dagli avv. G.

Romano e M. Coratella, in virtù di procura a margine dell'atto di appello,

- Appellanti -

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bari, alla via De Rossi, n. 225, presso e nello studio dell'avv. C. Capone, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. U. Morera e all'avv. A. Logi, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello.

sent 836/09
R.G.N. 2297/05

Cron. 2871

Rep. 1144

Ud. 113-3-09



2009-4-836

All'udienza del 3.3.2009, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come da p.v. in pari data.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 12-21/7/2005, il Tribunale di Trani rigettava la domanda proposta il 22/7/2004 dai sigg. [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. volta a conseguire la declaratoria di nullità per violazione del T.U.I.F., ovvero di annullamento ex artt. 1439 e/o 1428 c.c., ovvero di inefficacia ex artt. 1469bis ss. c.c., del contratto di acquisto di obbligazioni "Cirio Finance 00/02", stipulato nel novembre del 2000, per il controvalore di € 50.000,00, e la condanna della Banca alla restituzione di quella somma ed al risarcimento del danno cagionato, da liquidarsi in via equitativa. A fondamento della decisione il Tribunale, escluso potesse ravvisarsi nella vicenda un'ipotesi di sollecitazione al pubblico risparmio, affermava che la Banca aveva agito con la necessaria diligenza professionale, avendo consegnato agli attori il documento sui rischi generali dell'investimento; e quindi una copia dell'ordine di negoziazione, con il visto per l'adeguatezza dell'operazione; nonché la scheda per l'individuazione del profilo cliente (da cui era emersa la volontà di realizzare alti rendimenti, con operazioni ad alto rischio, obiettivi di rendimento elevato con forti oscillazioni, disponibilità finanziarie di £. 200.000.000, lettura frequente di pubblicazioni finanziarie, precedenti investimenti in obbligazioni e in titoli di stato). Il Tribunale affermava quindi non potersi ravvisare alcun conflitto d'interessi in capo alla Banca, giacchè assumeva venire in rilievo una fattispecie di negoziazione di titoli in contropartita diretta con il cliente, stipulata su ordinativo conferito espressamente e spontaneamente dal cliente.



Escludeva quindi fosse evincibile la falsa rappresentazione della realtà che gli attori assumevano determinata dai funzionari della Banca ai fini della negoziazione, nonché la violazione del dovere del "clare loqui" di cui all'art. 1469 bis c.c.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello i sigg. [REDACTED] e [REDACTED], con atto del 22.11.2005, col quale, in riforma, invocano la declaratoria di nullità, ovvero di annullamento, ovvero di risoluzione per grave inadempimento, ovvero di inefficacia ex art. 1469 bis c.c. del contratto *inter partes*, con condanna della Banca alla retrocessione delle somme ricevute ed al risarcimento del danno, biologico, morale, ed esistenziale, da responsabilità precontrattuale e da inadempimento, da *mala gestio* del danaro; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.

Ha resistito la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

All'udienza del giorno 3.3.2009, le parti hanno precisato le proprie conclusioni in modo conforme alle originarie istanze, sicchè, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.

Osserva: Solo con l'atto di appello, e quindi in modo irrimediabilmente tardivo e inammissibile, i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] hanno invocato la risoluzione, per grave inadempimento della Banca, del negozio stipulato nel novembre del 2000.

La questione rileva particolarmente giacchè, a fondamento della domanda, gli appellanti hanno invocato, principalmente, la nullità del negozio per contrarietà a norme imperative. Sennonché, deve dirsi costituire *jus receptum* il principio per cui, in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. *nullità virtuale*), deve trovare conferma la tradizionale impostazione

secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti. la quale può essere fonte di responsabilità (vd., Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724). Ne consegue che, in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. *contratto quadro*, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del *contratto quadro*; in ogni caso, deve escludersi che, mancando un'esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto *contratto quadro* o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (cfr. Sez. Un. cit.).

Il che, porta a negare rilevanza, in sé, alle numerose censure di nullità mosse dagli appellanti al contratto stipulato con Montepaschi.

Ciò, in particolar modo, va detto con riferimento alla nullità riferita all'assunta violazione dei doveri di condotta informativa, attiva e passiva, della Banca.

Quanto all'asserita falsa prospettazione della realtà, o all'induzione in errore, nella sostanza gli appellanti si sono limitati ad affermare che era stato loro assicurato trattarsi di un investimento sicuro ed a basso rischio; e tuttavia la circostanza è rimasta a livello di enunciazione puramente verbale e priva di qualsiasi riscontro, atteso che proprio le indicazioni contenute nella scheda contrattuale e le dichiarazioni rese in tema di profilazione e rischiosità costituiscono riscontro obiettivo, in senso contrario, alla tesi del vizio del consenso, per errore o dolo.

Quanto all'assunta violazione del c.d. *clare loqui*, va detto che il contenuto dello stesso, e quindi il comportamento di buona fede tra le parti, è specificamente individuato, in materia, dalle prescrizioni normative e da quelle regolamentari della Consob. E' dunque alla violazione delle stesse che occorre far riferimento, con le conseguenze che sono state appena esplicitate.

L'appello, nel suo complesso, deve dunque dirsi infondato e dev'essere disatteso.

Nel sopraggiungere in corso di causa della giurisprudenza di legittimità richiamata a fondamento della decisione (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724), la ragione dell'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.T.M.



La Corte d'appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe introdotto, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Bari, addì 14 luglio 2009, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte.

L'Estensore

Il Presidente

Minuta def.
21-7-09

Depositato in Cancelleria
il 13 AGO. 2009

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
TACCOBILA
Decefa

Avv.
13 AGO. 2009

REGISTRATO A BARI IL 08-10-09
AL N. 2222 PAG. € 118,00

PER COPIA CONFORME
BARI, 19 OTT 2009

IL CANCELLIERE / C
Grazia Verone

CORTE DI APPELLO DI BARI
BOLLI/DIRITTI SULL'ORIGINALE

24,81

